Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 30 aprile | Numero 102

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati, è convocata alle ore 15 di mercoledì 5 maggio 1920, col seguente

Ordine del giorno:

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (17).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (36).

Discussione dei disegni di legge:

4. Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione, e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause (316).
5. Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (14).
6. Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (33).
7. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (11).
8. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (30).
9. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (16).
10. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (35).
11. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (10).
12. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (29).
13. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (12).
14. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (31).
15. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (13).
16. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (32).
17. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (15).
18. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (34).
19. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (18).
20. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (37).
21. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (19).
22. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (38).
23. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (20).
24. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (39).
25. Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919, al 30 giugno 1920 (21).

26. Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (40).
27. Stato di previsione della spesa del Ministro di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (22).
28. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (41).
29. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (23).
30. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (42).
31. Stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate dal nemico per il periodo dal 1° agosto 1919 al 30 giugno 1920 (26).
32. Stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (43).
33. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (27).
34. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 (44).
35. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Misiano per l'imputazione di diserzione (203).
36. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bellotti Pietro per il reato di cui all'articolo 126 del Codice penale (211).

Il presidente: ORLANDO.

LEGGI E DECRETI

Il numero 484 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i regolamenti per il funzionamento degli Enti autonomi portuali già costituiti;

Ritenuta l'opportunità di regolare con criterio uniforme la misura della indennità spettante ai presidenti degli Enti autonomi portuali ed ai rappresentanti presso i diversi Consigli d'amministrazione degli Enti stessi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello dei trasporti marittimi e ferroviari, del tesoro, delle finanze, *interim* dell'interno e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il limite massimo dell'indennità annua da corrispondere ai presidenti degli Enti autonomi portuali è fissata in lire ventimila ivi compresi, per i funzionari dello Stato, lo stipendio e le altre competenze ad essi spettanti per il loro grado. Ai presidenti degli Enti autonomi dei porti il cui tonnellaggio di stazza netta nella media annuale dell'ultimo triennio non sia stato inferiore a quattro milioni di tonnellate potranno essere corrisposte su proposta dell Ente approvata dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari, oltre alla suddetta indennità, speciali indennità di rappresentanza che non potranno mai complessivamente superare le L 5000 annue.

Art. 2.

Il limite massimo dell'indennità annua da corrispondere ai rappresentanti nei Consigli d'amministrazione degli Enti medesimi è fissata in L. 2000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — PANTANO — DE VITO — SCHANZER — TEDESCO — FERRARIS

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 439. **Regio decreto 18 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, gli oneri di culto dipendenti dai lasciti Limana e Bottari, a carico della Congregazione di carità di Feltre sono trasformati a favore delle famiglie povere del Comune stesso.

N. 440. **Regio decreto 18 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l' « Opera pia dott Attilio Lo Magro », con sede nel comune di Siracusa, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 441. **Regio decreto 28 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Fondazione Tommaso e Maria Ruzza » con sede nel comune di Genova, viene eretta in ente morale sotto un'amministrazione provvisoria.

N. 443. **Regio decreto 11 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, il rettore della R Università di Pisa è autorizzato ad accettare il lascito di L. 25.000, da pagarsi entro quattro mesi dalla morte della moglie del testatore signora Elisa Vaccani, disposto a favore di quella Scuola di applicazione per gli ingegneri dal compianto on. prof. Ulisse Dini, senatore del Regno

N. 444. **Regio decreto 25 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R Università di Padova è autorizzato ad accettare la donazione dei signori Levi Cattelan tenente colonnello cav. Adolfo e cav. uff. Salvatore, a favore di quell'Università, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Borsa dott. Camillo Levi Cattelan », viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico.

N. 446. **Regio decreto 18 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente ai patrimoni di alcune Confraternite aventi sede nel comune di Marsciano (Perugia), è trasformato a scopo di beneficenza, concentrandosi i patrimoni stessi nella locale Congregazione di carità.

N. 448. **Regio decreto 18 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente ai patrimoni delle Confraternite di Santo Spirito, del SS Sacramento in San Giovanni e di San Biagio di Castelnuovo in Auditore (Pesaro), è parzialmente trasformato a scopo di beneficenza, ed i patri-

moni stessi vengono concentrati nella locale Congregazione di carità.

N. 449. Regio decreto 18 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario nella frazione di Azzano del comune di Spoleto, è parzialmente trasformato a favore dell'ospedale civile del Comune stesso.

N. 450. Regio decreto 19 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la R. scuola di disegno per gli operai di Reggio Emilia viene intitolata col nome di « Gaetano Chierici ».

N. 454. Regio decreto 28 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Bianca Fiora », con sede nel comune di Pisticci, è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 455. Regio decreto 29 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvata la deliberazione della Giunta municipale di Rapallo per modificazione dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

N. 460. Regio decreto 1° aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell' industria, commercio e lavoro, la « Mutualità scolastica » di Montecchio Maggiore, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 461. Regio decreto 25 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Colognola del Piano (Bergamo) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 462. Regio decreto 25 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Catanzaro, di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 463. Regio decreto 25 marzo 1920, col qqale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Palazzago (Bergamo) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 464 Regio decreto 5 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Confienza (Pavia) deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 5289,50, è elevato a L. 7539,50, dal 1° ottobre 1919.

N. 482 Regio decreto 11 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli esteri, la giurisdizione del Nostro Consolato in Valenza oltre che sulle provincie di cui all'art. 4 del R. decreto 8 febbraio 1920, n. 185, si estenderà sulla provincia di Granata, che sarà perciò distaccata dalla giurisdizione del Nostro Consolato in Barcellona.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 12 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oriolo (Cosenza).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri del comune di Oriolo su venti assegnati per legge, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi, d'altra parte, assicurare il funzionamento dei servizi pubblici, primo fra i quali il servizio di approvvigionamento, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oriolo, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Domenico Ripa è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. M. il Re**, *in udienza del 19 febbraio 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelvetere Valfortore (Benevento).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Castelvetere Valfortore per le dimissioni di otto componenti e per la morte di sei membri è ridotto a meno di un terzo dei suoi rappresentanti.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale Amministrazione e dovendosi, d'altra parte, assicurare il regolare funzionamento dei pubblici servizi, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza 20 ottobre 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelvetere Valfortore, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Arturo Adorni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 19 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gazzoldo degli Ippoliti (Mantova).*

SIRE!

In seguito ai risultati delle recenti elezioni politiche, nelle qual il partito socialista contrario all'Amministrazione in carica ha riportato una grande maggioranza di voti, 9 consiglieri del comune di Gazzoldo degli Ippoliti - compresi tra essi il sindaco ed i componenti la Giunta - hanno presentato irrevocabilmente le dimission[i] dalla carica.

E poichè dei 15 membri assegnati al Comune altri 2 erano da tempo dimissionari e la rappresentanza elettiva, così ridotta di numero, si trovava in condizioni da non potere più legittimamente funzionare, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'ente ad un suo commissario.

Occorrendo ora fino al giorno delle elezioni dare una sistemazione più adatta all'amministrazione del Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un commissario che abbia i poteri più ampi dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 9 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Gazzoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. ing. Enrico Barozzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 19 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Racale (Lecce).*

SIRE!

In seguito a dissensi sorti nel Consiglio comunale di Racale, specialmente in ordine alla questione annonaria, 18 dei 20 consiglieri assegnati al Comune rassegnarono, nel luglio ultimo scorso, le dimissioni.

Riusciti infruttuosi i tentativi fatti per comporre la crisi, urgendo conferire al commissario che attualmente regge il Comune più ampi poteri per la sistemazione dei servizi amministrativi e contabili, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 9 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Racale, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Ruggero Coluccia è nominato commissario straordinario per l' amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 26 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelbolognese (Ravenna).*

SIRE!

Nell'aprile 1919 il prefetto di Ravenna, dietro richiesta degli stessi rappresentanti del comune di Castelbolognese, convinti di non poter costituire una Amministrazione idonea a sistemare le finanze ed i servizi, dovette affidare ad un suo commissario la civica azienda.

Occorrendo ora conferire al detto commissario più ampi poteri perchè possa assolvere l'incarico con vantaggio del Comune, rendesi necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella adunanza del 3 ottobre scorso, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelbolognese, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Silvestrini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 26 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santo Stefano Camastra (Messina).*

SIRE!

Le critiche condizioni della finanza e degli uffici comunali, aggravate anche dalla mancanza di un provetto segretario, hanno determinato il sindaco e 10 consiglieri del comune di Santo Stefano Camastra a presentare irrevocabilmente le dimissioni.

E poichè, dei 20 consiglieri assegnati per legge un altro era morto, un secondo emigrato da tempo in America ed un terzo ricoverato al manicomio, e la rappresentanza elettiva così ridotta si trovava nella impossibilità di funzionare legittimamente, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non potendosi ora, entro breve termine, ricostituire mediante le elezioni una nuova Amministrazione, ed occorrendo dare un più organico assetto alle cose del Comune, preponendovi un commissario che abbia i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 16 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santo Stefano Camastra, in provincia di Messina, è sciolto

Art. 2.

Il sig. dott. Francesco Miceli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re**, *in udienza del 29 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Isernia (Campobasso).*

SIRE!

Nel dicembre scorso, 17 dei 20 consiglieri assegnati al comune di Isernia, consci del vivo malcontento che da qualche tempo regnava tra la popolazione per lo stato di abbandono in cui si trovavano i servizi pubblici e le finanze del Comune, rassegnarono irrevocabilmente le dimissioni.

Il prefetto ha affidato ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente e non potendosi ora, entro breve termine, ricostituire mediante le elezioni la rappresentanza elettiva, mentre occorre d'altra parte conferire allo straordinario amministratore più ampi poteri, che lo pongano in grado di dare una nuova vita alle cose del Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 2 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Isernia, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Raimondo Corte Enna è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme per l'entrata e l'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Di concerto coi ministri dell'interno e della guerra;

Decreta:

Art. 1.

I RR. agenti diplomatici e consolari, nonchè i funzionari all'estero all'uopo autorizzati, potranno rilasciare passaporti pel rimpatrio a coloro che debbono recarsi nel Regno per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto concesso dal R. decreto n. 1502 in data del 2 settembre 1919.

Art. 2.

Pel rilascio dei passaporti di cui sopra non occorrerà il preventivo « nulla osta » delle RR. autorità del Regno.

Art. 3.

I passaporti pel rimpatrio sono soggetti alle stesse tasse stabilite pel rilascio dei passaporti per l'estero.

Roma, 13 aprile 1920.

Per il ministro: SFORZA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, che dà facoltà di determinare i prezzi di vendita della saccarina e dello zucchero di Stato, nonchè la misura del compenso da corrispondere ai rivenditori dello zucchero stesso;

Visto il decreto Ministeriale n. 241 del 1° febbraio 1919, col quale furono fissati il prezzo attuale dello zucchero di Stato ed il compenso di cui sopra;

Visto il decreto emesso dal sotto segretario per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari in data 13 aprile 1920, col quale è stato aumentato il prezzo base dello zucchero cristallino già fissato per la campagna saccarifera 1919-920 con l'altro decreto dello stesso Sottosegretariato in data 15 ottobre 1919;

Ritenuta la necessità di modificare il prezzo attuale dello zucchero di Stato, in conseguenza dell'aumento apportato al prezzo dello zucchero ordinario e degli aumenti verificatisi nel costo degli altri elementi della produzione dello zucchero saccarinato;

DECRETA:

Art. 1.

A datare dal 1° maggio 1920.

Il prezzo di vendita al pubblico dello zucchero di Stato, viene fissato in lire otto e centesimi cinquanta per chilogramma.

Il prezzo di vendita dello zucchero di Stato ai titolari dei depositi di distribuzione contemplati dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 marzo 1917, n. 374, viene fissato in lire ottocentoventidue e centesimi cinquanta (L. 822,50) per ogni quintale.

Il prezzo di vendita dello zucchero di Stato da parte dei detti depositi di distribuzione ai rivenditori al minuto, viene fissato in lire ottocentotrenta (L. 830) per ogni quintale.

Art. 2.

Sullo zucchero di Stato esistente alla data anzidetta nei depositi di distribuzione, sarà dovuta dai titolari dei depositi stessi la differenza di prezzo in ragione di lire centoquarantasette e centesimi cinquanta (L. 147,50) per ogni quintale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 21 aprile 1920.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'articolo 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 1° trimestre 1920 è risultato di L. 479,05;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il 2° trimestre 1920 le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutuo, a' termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 2° trimestre 1920 e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 27 aprile 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, n. 1212, il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49 e i decreti 15 agosto 1919 e 15 gennaio 1920 del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti ed i consumi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1920 fino al 31 agosto 1921 i latticini prodotti nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno, sono requisiti nella misura del cinquanta per cento per conto del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi, restando libera l'altra parte per il commercio.

La requisizione s'intende esercitata in confronto degli incettatori e dei produttori commercianti, i quali sono tenuti a consegnare la merce soggetta a requisizione nei posti di concentramento stabiliti dalla Delegazione ministeriale dei consumi di Napoli.

La merce deve essere di buona qualità mercantile a giudizio insindacabile del delegato ministeriale.

Art. 2.

I prezzi di requisizione, per merce resa al magazzino di Napoli, sono così stabiliti per chilogramma:

Mozzarelle di Caserta L. 9,60.
Mozzarelle di Salerno, L. 9.
Scamorza a tutto burro, L. 9.
Scamorza scremata, L. 5,50.
Provoloni grassi stagionati di 30 giorni, L. 12.
Provole bianche, L. 7.
Provole affumicate, L. 8.
Burrini, L. 10.
Casillo, L. 3,50.
Caciotta, L. 4,80.
Pecorino fresco tipo caciotta, L. 8.
Ricotta non sfruttata, L. 4,20.
Ricotta sfruttata, L. 2,40.
Burro fino 1ª qualità, L. 15.

Il pagamento della indennità di requisizione è effettuato all'atto della consegna dal delegato Ministeriale, previa deduzione dell'uno per cento per le spese di funzionamento della Delegazione.

Art. 3.

La delegazione Ministeriale provvede alla distribuzione dei latticini requisiti mediante spacci propri e spacci controllati od autorizzati da essa.

Il prezzo di cessione da parte della Delegazione agli spacci è quello di requisizione aumentato di un sopraprezzo per le spese di magazzinaggio e calo.

Il sopraprezzo è fissato dalla Delegazione in misura non superiore a venti centesimi per chilogramma. Il prezzo di vendita al minuto dei latticini requisiti è fissato dal delegato Ministeriale, sentita la Commissione casearia interprovinciale e previa approvazione del Sottosegretariato di Stato.

Art. 4.

Tutti gli incettatori, trasformatori e produttori di latte della provincia di Napoli devono denunziare, nel termine di dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il quantitativo medio giornaliero di latte raccolto nell'ultima decade del mese di aprile 1920.

La denuncia deve contenere la indicazione del nome, del cognome e del domicilio del denunciante, del luogo di deposito del latte, della quantità di latte destinato per uso industriale e di quello per uso diretto alimentare.

Art. 5.

A decorrere dal 15 maggio 1920 tutto il latte destinato per uso alimentare alla città di Napoli deve essere ceduto e consegnato alla Delegazione ministeriale.

A tale fine il latte prodotto nella provincia di Napoli può essere requisito per conto del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi in misura non superiore al cinquanta per cento fissata dalla Delegazione ministeriale.

La requisizione si intende esercitata in confronto degli incettatori, dei trasformatori e dei produttori commercianti, i quali sono tenuti a consegnare il latte soggetto a requisizione nei luoghi ed alle persone indicati dal delegato ministeriale.

La Delegazione, sempre che occorra per l'approvvigionamento della città di Napoli, può anche acquistare latte prodotto nelle provincie limitrofe a quella di Napoli, ove ne riconosca la convenienza in relazione al prezzo richiesto ed alla qualità.

Art. 6.

Il latte requisito o acquistato dalla Delegazione deve essere genuino, integro e fornito dei requisiti chimici ed organolettici propri del latte di vacca normale e possedere un titolo di grasso non inferiore al tre per cento.

Tali requisiti sono accertati a giudizio insindacabile del delegato ministeriale, il quale, riscontrando un titolo di grasso inferiore al suddetto, applica una corrispondente diminuzione di prezzo.

Art. 7.

Il prezzo massimo di requisizione e di vendita del latte alla stalla è fissato in lire una al litro.

Il pagamento del latte acquistato o requisito per conto del Sottosegretariato di Stato è effettuato, all'atto della consegna, dal delegato Ministeriale.

Art. 8.

La delegazione Ministeriale provvede alla distribuzione del latte per il consumo mediante spacci propri e spacci controllati ed autorizzati da essa.

Il prezzo di cessione da parte della delegazione agli spacci è quello di requisizione, aumentato di una quota fissa comprensiva delle spese di trasporto e della percentuale del cinque per cento pel servizio di controllo e di distribuzione.

Il prezzo di vendita al minuto è fissato dal prefetto di Napoli, sentita la Commissione casearia interprovinciale e previa approvazione del Sottosegretariato di Stato.

Art. 9.

È istituita una Commissione casearia interprovinciale composta del delegato ministeriale, che la presiede, e di cinque membri in rappresentanza del prefetto e del sindaco di Napoli e delle tre provincie di Caserta, di Salerno e di Napoli. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La Commissione, che è nominata dal sottosegretario di Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni ad essa affidate con le altre disposizioni del presente decreto, segnala al Sottosegretariato di Stato le proposte opportune intese a favorire l'incremento della produzione e della industria del latte e dei prodotti caseari nelle suddette Provincie.

Art. 10

Le ritenute e le percentuali di cui nei precedenti articoli 2 e 8 costituiscono un fondo, amministrato dal delegato ministeriale, per le spese dell'ufficio di Delegazione per la gestione dei magazzini, per servizio di controllo e di distribuzione del latte e dei latticini.

Le somme residuali che risulteranno a chiusura di esercizio saranno per una metà assegnate all'incremento del servizio di approvvigionamento del latte nella città di Napoli e per l'altra metà devolute, con disposizione del Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi, a vantaggio di istituzioni zootecniche e casearie nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno.

Art. 11.

Le infrazioni alle norme del presente decreto, sono punite a termini dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

La Delegazione ministeriale può sospendere la cessione del latte e dei latticini agli spacci nei quali siano elevate contravvenzioni.

Art. 12.

Il delegato ministeriale è incaricato di redigere, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, un regolamento per la esecuzione del decreto stesso da sottoporsi all'approvazione del sottosegretario di Stato.

I tre Consorzi obbligatori tra i produttori di latticini, istituiti in Napoli, Salerno e Caserta con decreti 15 agosto 1919 del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi, sono soppressi. Tuttavia, la delegazione ministeriale istituita a norma dell'art. 5 del decreto 15 agosto 1919, concernente il Consorzio di Napoli, rimane in funzione per esercitare le attribuzioni ad essa demandate col presente decreto.

Parimenti rimane depositata la cauzione versata a norma dell'art. 8 dei decreti 15 agosto 1919 e 15 gennaio 1920, a garanzia della ottemperanza alle norme del presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 aprile 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto del 22 novembre 1908, n. 693;

RENDE NOTO

che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle colonie, puntata n. 2-3 del febbraio-marzo 1920, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dello stesso Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1920.

Roma, 26 aprile 1920.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906) . .	78.93	
3.50 % netto (1902) . .	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	84.93	

Corso medio dei cambi

del giorno 28 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 136,17 — **Londra** 88,65 — **Svizzera** 406 — **Spagna** . . . . — **New York** 23,05 — **Oro** 351,48

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il giorno 18 aprile 1920 in Maltignano, provincia di Ascoli Piceno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 23 aprile 1920 in Massa Finalese, provincia di Modena, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Finale Emilia.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Margani dott. Salvatore, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° dicembre 1919 e per la durata di mesi sei.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 17 maggio 1920, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 22ª estrazione a sorte, annuale, delle obbligazioni create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, per il risanamento della città di Napoli relativa alle serie 3ª, 4ª, 7ª ed 8ª attualmente vigenti.

Le obbligazioni da estrarsi sono del quantitativo stabilito dalle rispettive tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili al 1° luglio p. v.

Roma, 30 aprile 1920.

Il direttore capo divisione: *Borgia.*

Il direttore generale: *Garbazzi.*

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data della ricevuta: 30 ottobre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Sub-economo Benefici vacanti di Montegiorgio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data della ricevuta: 20 febbraio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, succursale di Udine — Intestazione della ricevuta: Fanny Luzzatto fu Graziadio, quale erede della madre Luzzatto Adele fu Mario — Titoli del debito pubblico: obbligazioni — Ammontare della rendita: Prestito nazionale 5 0[0 — Capitale L. 10.400 — Decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 febbraio 1919:

Barberio Bernardo, capitano, rettificato il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915 nella parte che si riferisce alla nomina a tenente in servizio attivo permanente per merito di guerra del suindicato ufficiale, nel senso che il trasferimento di ruolo s'intenda effettuato dal 20 agosto 1915.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Moci Augusto, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 febbraio 1920.

Corbellini Guido, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 marzo 1920.

Venturi Aldo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 7 dicembre 1919 nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

Muzio Domenico, tenente, promosso capitano per meriti eccezionali, a senso dell'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, con anzianità e decorrenza assegni dall'11 aprile 1918.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottosegnate:

Con anzianità 9 novembre 1915

decorrenza assegni dal 1° giugno 1917;

Con anzianità 28 giugno 1917

e decorrenza assegni dal 1° luglio 1917

(Continua).

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*